



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

COPIA ORDINANZA DEL SINDACO

N. 71 DEL 10-08-2017

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto: SOLLEVAMENTO VERSO IL SERBATOIO DI CROCE PARRINO
DELL'ACQUA GREGGIA IMMESA NEL SERBATOIO URBANO**

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di agosto, il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO

PREMESSO

Che l'art. 147 del D. Lgs 03 aprile 2006 n. 152, nel dettare norme sulla “*Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato*”, ha stabilito che “*I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*” che “*Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche*” e che **la gestione del servizio idrico integrato deve ispirarsi ai principi di a) unita' del bacino idrografico, b) unicità della gestione, c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici**, precisando che “*... è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane*”;

Che la L.R. 11 agosto 2015 n. 19, avente oggetto “*Disciplina in materia di risorse idriche*”, ha proceduto “*...nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ... a riattribuire... le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale già esercitate ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...*” prevedendo che “*La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'equità sociale e la solidarietà nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 113 e n. 116 del 18 luglio*”

2011”, prevedendosi anche “la definizione di un sistema tariffario tendenzialmente unitario”;

Che l’art. 3 della citata L.R. 19/2015, ha disposto “ Al fine della gestione del servizio idrico integrato,”l’individuazione “ in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali”, prevedendo la costituzione, “ In ogni Ambito territoriale ottimale...” di “ un’Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica”, che, tra i suoi compiti, per quanto previsto all’art. 3 comma 2 lettera f), “ affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio”;

Che pertanto la gestione del S.I.I. da parte dei singoli comuni, e quindi anche da parte del Comune di Cefalù, non è ammessa (ergo, è vietata) dalla Legge. In particolare, la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19, già nel testo pubblicato sulla GURS 34 del 21 agosto 2015, aveva ammesso ad autonoma gestione i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ovverosia quelli che mai avevano ceduto (e non è questo il caso di Cefalù) gli impianti al gestore unico di ambito.

Che a tal proposito la Corte Costituzionale, con **Sentenza** n. 93/2017 del 7 marzo 2017, ha ulteriormente ristretto la possibilità di deroga alla gestione unica di ambito, per come è ben chiarito dalla Circolare dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prot. 4586/GABdel 18/5/2017, recante "*Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia - L.R. 11/8/2015 n.19 - Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 4/5/2017 - Adempimenti delle Assemblee Territoriali Idriche - Atto di indirizzo*";

RITENUTO

Che per le ragioni suesposte, è evidente come il Comune di Cefalù non è, né può essere, il gestore del servizio idrico integrato che, come già specificato, si configura in un complesso di molteplici attività, remunerate dalla tariffa, e non si sostanzia certo in taluni interventi posti in essere, in via di urgenza, nell’intento di evitare danni a cose o persone.

Che questa Amministrazione con nota prot. n. 22101 del 31.07.2017 ha ribadito la disponibilità, a corrispondere, a codesta Società, “la somma di euro 500 mila in anticipazione delle maggiori somme dovute in relazione al periodo autorizzato dall’Assemblea territoriale Idrica, con riserva di rivalsa nei confronti del gestore del SII di ambito”.

Che con nota prot. n. 22684 del 04.08.2017, questa Amministrazione, perdurando l’inadempimento da parte dell’Assemblea Territoriale Idrica, ha proceduto a chiedere, ex art. 172 del D.L.vo 152/2006, l’intervento sostitutivo da parte del Presidente della Regione Siciliana.

Che Codesta Società, con nota del 3 agosto 2017, prot S. 52/17, ha comunicato di voler proseguire nel ciclo di potabilizzazione fino al giorno 11 agosto 2017, trascorso il quale ha manifestato l'intendimento di cessare l'operatività del potabilizzatore;

CONSIDERATO

Che la cessazione della regolare attività dell'impianto è evento tale da comportare il mancato approvvigionamento idrico per l'intera Città, con gli intuibili rischi di natura igienico-sanitaria, essendo l'acqua bene pubblico primario ed essenziale;

Che le conseguenti certe carenze nell'accumulo e distribuzione di acqua, penalizzeranno oltre che i cittadini pure i numerosi turisti, con gravissimo danno anche all'immagine della Città;

Che sussistono, pertanto, gravi ragioni di necessità ed urgenza nel garantire l'indispensabile approvvigionamento idrico alla Città e, comunque, all'intero territorio comunale, stante pure le elevate temperature che si stanno registrando, con conseguenti probabili rischi per la pubblica e privata incolumità legati al contrasto ai frequenti eventi incendiari.

VISTO

L'art 54 comma 4 del D.Lvo 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), ove si prevede che *"Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"* .

Il contenuto della nota del 28 luglio 2017, prot .S. 46/17, acclarata al Prot. Gen. dell'Ente in pari data, al n. 22025, con la quale Sorgenti Presidiana s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha comunicato di rimanere *"..disponibile, a richiesta del Sindaco del Comune di Cefalù, ad effettuare, attraverso i propri impianti, il sollevamento al serbatoio Croce Parrino, dell'acqua greggia immessa dal gestore del S.I.I. nel serbatoio urbano"* .

ORDINA

alla Società Sorgenti Presidiana s.r.l., con sede in Cefalù, via di Belgioioso n. 4 , Codice Fiscale e Partita IVA: 05133460823, e per essa al suo Legale Rappresentante pro tempore, nel caso in cui, allo scadere del preannunciato termine dell'11 agosto 2017, dovesse interrompere l'attività dell'impianto, di effettuare e assicurare, immediatamente, senza soluzione di continuità, attraverso i propri apparati e/o impianti, il sollevamento verso il serbatoio di Croce Parrino dell'acqua greggia immessa nel serbatoio urbano, per un periodo di giorni 90 (novanta) dal momento della preannunciata interruzione.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Cefalù e la contestuale trasmissione alla Prefettura U.T.G. di Palermo ai fini delle valutazioni di competenza ,al Presidente della Regione Sicilia, all'Assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità e al Presidente dell'Assemblea territoriale idrica di Palermo

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/1981) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale. Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA

La presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune dal
al
E per quindici giorni consecutivi.
Lì

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA